



19952/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

CU + a

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

Dott. MAURO MOCCI

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

(motivi della
decisione)

Ud. 08/06/2017 -
CC

R.G.N. 16930/2016

Ca. 19952

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16930-2016 proposto da:

(omissis) S.R.L. - C.F. (omissis) , in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e

(omissis) in proprio, elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che li rappresenta e difende;

- ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente-

avverso la sentenza n. 2/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l'8/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

6232
17

Fatti di causa

Il (omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed (omissis), in proprio, impugnarono l'atto di contestazione con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni ex art.16 d.lgs.n.472/97 contestando l'avvenuto rilascio di infedele visto di conformità, in violazione dell'art.35 del d.lgs.n.241/97, attesa la contestazione di 626 violazioni tributarie, riferite all'anno di imposta 2005.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, rilevata l'estraneità del (omissis) e del suo Direttore all'attività di controllo, poste in essere dall'Agenzia delle entrate in relazione alle dichiarazioni dei contribuenti.

La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. del Lazio.

In particolare il Giudice di appello riteneva la responsabilità degli odierni ricorrenti, i quali avevano rilasciato infedelmente il visto di conformità, senza assolvere l'onere di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione allegata.

Avverso la sentenza il (omissis) e (omissis), in proprio, propongono ricorso per cassazione su unico motivo.


L'Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine di partecipare alla pubblica udienza.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. L'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli art.35 e 39 d.lgs.n.241/97, d.lgs.n.164/99 non è meritevole di accoglimento.



Con il mezzo, infatti, si evidenzia l'errore in diritto assertivamente commesso dalla C.T.R. nell'aver addossato agli odierni ricorrenti un onere (quale quello del controllo sostanziale dei dati forniti dai contribuenti e della documentazione dagli stessi allegata) non previsto per legge (se non successivamente da norma inapplicabile *ratione temporis*), ma tale censura non attinge la *ratio decidendi* posta a base della decisione dal Giudice di appello il quale, in corretta applicazione della normativa applicabile *ratione temporis* (artt.35 e 39 d.lvo n.241/1997) e con accertamento in fatto rimasto incontrastato, ha rilevato l'infedeltà del visto di conformità, rilasciato dal Centro assistenza senza avere effettuato alcun controllo, neppure formale, della documentazione prodotta in ordine ai dati indicati in dichiarazione, evidenziando, al contrario, la sussistenza di discordanze tra quanto dichiarato ed effettivamente documentato.

3. Ne consegue, attesa altresì l'ininfluenza delle contrarie argomentazioni svolte in memoria, il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte.

4. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2017.

Il Presidente



IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

D. n. 1

Meridiana

16 AGO 2017

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

Giuseppina Ricci





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 10 agosto 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96